Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — ROMA - Martedì, 5 febbraio 1929 - ANNO VII — Numero 30

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE„

Per ottenere che la "Gazzetta Ufficiale„ pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio 1929 la "Gazzetta Ufficiale„ sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella "Gazzetta Ufficiale„ di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 471.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3344.

Esecuzione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Convenzione generale per la navigazione aerea fra l'Italia e la Spagna.

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA

E

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA

egualmente convinti dell'interesse reciproco che hanno l'Italia e la Spagna a facilitare, per fini pacifici, le loro relazioni aeree, ed in generale le relazioni internazionali per via aerea, hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno designato per loro Plenipotenziari, rispettivamente:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza Nobile GIUSEPPE MEDICI dei Marchesi DEL VASCELLO, Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia;

Sua Maestà il Re di Spagna:

L'Ecc.mo signor Tenente Generale Don MICHELE PRIMO DE RIVERA, Marchese di Estella, Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ministro degli esteri, Grande di Spagna, decorato con la Gran Croce Laureata del Reale e Militare Ordine di S. Fernando, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini di S. Ermenegildo, del Merito Militare, del Merito Navale; dell'Ordine italiano dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc. ecc., Suo Gentiluomo di Camera « con ejercicio y servidumbre »;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

Art. 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà, in tempo di pace, agli aeromobili dell'altro Stato contraente, regolarmente in esso immatricolati, la libertà di passaggio inoffensivo al di sopra del proprio territorio, purchè siano osservate le condizioni stabilite nella presente Convenzione.

E' inteso, tuttavia, che l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, con o senza scalo, passanti al di sopra del territorio di una delle Alte Parti contraenti, da parte di imprese appartenenti all'altra Alta Parte contraente, saranno subordinati ad accordi speciali fra i due Stati.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà inoltre all'altro Stato contraente il trattamento della nazione più favorita, per tutto quanto concerne i reciproci rapporti in materia di navigazione aerea commerciale, tenendo presente il disposto del comma precedente.

Ai sensi della presente Convenzione, per territorio di uno Stato si intenderà il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, unitamente alle sue acque territoriali.

Per aeromobili si intendono gli aeromobili privati e gli aeromobili di Stato adibiti esclusivamente a servizi commerciali o postali.

Gli aeromobili dello Stato, militari o destinati ad altri servizi all'infuori di quelli suddetti, per volare od atterrare sopra il territorio dell'altro Stato, dovranno ottenere una autorizzazione speciale. In tal caso gli aeromobili militari godranno, in principio, i privilegi concessi abitualmente alle navi da guerra straniere, salvo stipulazioni in contrario.

La qualità di militare non esimerà gli aeromobili dall'obbligo di atterrare, in applicazione delle norme sulla navigazione aerea vigenti presso ciascuno Stato, o quando ne sia fatta da questi richiesta o intimazione.

Art. 2.

Gli aeromobili appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti, i loro equipaggi ed i passeggeri, quando si troveranno sul territorio dell'altro Stato, saranno sottoposti alle obbligazioni risultanti dalle prescrizioni in vigore presso lo Stato sorvolato, principalmente a quelle riguardanti la navigazione aerea in genere, in quanto esse si applichino a tutti gli aeromobili esteri senza distinzione di nazionalità, i diritti doganali e gli altri diritti fiscali, i divieti di importazione e di esportazione, il trasporto delle persone e delle cose, la sicurezza, l'ordine pubblico e la sanità. Saranno inoltre sottoposti alle altre obbligazioni risultanti dalla legislazione generale vigente, salvo contrarie disposizioni della presente Convenzione.

Il regime degli aeromobili adibiti ad un servizio che esiga convenzione speciale sarà regolato dalla convenzione stessa.

Il trasporto commerciale di persone e di cose fra due punti del territorio nazionale potrà essere riservato agli aeromobili nazionali.

Art. 3.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà proibire la navigazione aerea al di sopra di talune zone del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, tra gli aeromobili nazionali e quelli appartenenti all'altro Stato, salvo, naturalmente, riserva dell'uso del diritto di sovranità di ciascuno dei due Stati sul proprio territorio quanto all'impiego delle aeronavi militari, navali, di polizia, doganiere ed altre, che in qualsiasi modo prestino servizio per lo Stato. Ciascuno degli Stati contraenti dovrà far conoscere all'altro Stato le zone di territorio al disopra delle quali è vietata la navigazione aerea.

Inoltre, ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di limitare o di proibire provvisoriamente, in tempo di pace, in tutto od in parte, per circostanze eccezionali e con effetto immediato, la navigazione aerea al disopra del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, fra gli aeromobili appartenenti all'altro Stato contraente, e quelli appartenenti a qualsiasi altro paese straniero.

Art. 4.

Ogni aeromobile che voli sopra una zona vietata dovrà, appena se ne accorga, fare il segnale di allarme previsto dal regolamento per la navigazione aerea dello Stato sorvolato; dovrà inoltre atterrare fuori della zona vietata, al più presto possibile, in uno dei più vicini aeroporti dello Stato stesso. Parimenti l'aeromobile, al quale sia stato fatto il segnale prescritto, dovrà allontanarsi dalla zona ed atterrare od ammarare nell'aeroporto più vicino.

Art. 5.

Gli aeromobili dovranno essere muniti di segni distintivi chiaramente visibili e che permetteranno di constatare la loro identità durante il volo (marche di nazionalità e di immatricolazione). Dovranno inoltre portare l'indicazione del nome e del domicilio del proprietario.

Gli aeromobili dovranno essere muniti del certificato di immatricolazione, di navigabilità e di tutti gli altri documenti prescritti nel loro paese di origine, per la navigazione aerea.

Tutti i membri dell'equipaggio che esplicheranno sull'aeromobile una attività sottoposta, nel loro paese di origine, ad una autorizzazione speciale, dovranno essere provvisti dei documenti prescritti nel loro paese di origine per la navigazione aerea, e specialmente dei brevetti e delle licenze regolamentari.

Gli altri membri dell'equipaggio dovranno essere muniti di documenti comprovanti la loro occupazione a bordo, la loro professione, la loro identità e la loro nazionalità.

I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi dall'una delle Alte Parti contraenti per l'aeromobile o l'equipaggio, saranno validi presso l'altro Stato, allo stesso titolo di corrispondenti documenti, rilasciati o resi validi dallo Stato stesso.

Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per la navigazione aerea al disopra del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze rilasciate ad un suo cittadino dall'altra Parte contraente.

L'equipaggio ed i viaggiatori, finchè non sarà intervenuta convenzione in contrario, dovranno essere muniti dei documenti obbligatori secondo le prescrizioni in vigore per il traffico internazionale.

La « spedizione » delle aeronavi si compierà tenendo presenti le analoghe disposizioni vigenti per il traffico marittimo internazionale.

Art. 6.

Gli aeromobili appartenenti ad una delle Parti contraenti non potranno essere provvisti di apparecchi di radiocomunicazione al disopra del territorio dell'altra Parte contraente, se non quando ciò sia permesso dai due Stati contraenti. Tali apparecchi saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di una autorizzazione speciale rilasciata a questo scopo dal loro Stato di origine.

Le due Parti contraenti si riservano il diritto di emanare regolamenti relativi alla installazione obbligatoria di apparecchi di radiocomunicazione a bordo degli aeromobili per ragioni di sicurezza.

Art. 7.

Gli aeromobili, i loro equipaggi ed i viaggiatori, non potranno trasportare armi, munizioni, gas nocivi, esplosivi, colombi viaggiatori nè apparecchi fotografici, senza autorizzazione dello Stato sorvolato.

Art. 8.

Gli aeromobili che trasportano passeggeri e merci dovranno essere muniti di una lista nominativa dei passeggeri, e, per le merci, di un manifesto contenente la descrizione, in natura ed in quantità, del carico, nonchè delle necessarie dichiarazioni doganali.

Se all'arrivo di un aeromobile è rilevata una divergenza fra le merci trasportate ed i documenti sopra menzionati, le autorità doganali del porto di arrivo dovranno mettersi direttamente in rapporto con le autorità doganali competenti dell'altro Stato contraente.

Il trasporto di effetti postali sarà regolato direttamente tra le Amministrazioni postali dei due Stati contraenti, per mezzo di accordi speciali.

Art. 9.

Alla partenza ed all'atterraggio, ogni Stato contraente potrà fare visitare sul proprio territorio, dalle autorità competenti, gli aeromobili dell'altro Stato, e fare esaminare i certificati e gli altri documenti prescritti.

Art. 10.

Gli aeroporti aperti al servizio della navigazione aerea pubblica saranno accessibili agli aeromobili dei due Stati. Questi potranno servirsi egualmente dei servizi di informazione meteorologica, di collegamento radioelettrico, e di segnalazione diurna e notturna. Le eventuali tasse (tasse di atterraggio, di ricovero, ecc.) saranno eguali per gli aeromobili nazionali e per quelli appartenenti all'altro Stato.

Il regime di utilizzazione degli aeroporti dichiarati nazionali, da parte degli aeromobili adibiti ad un servizio che esiga una convenzione speciale, sarà regolato dalla convenzione stessa.

Art. 11.

Gli aeromobili provenienti da uno degli Stati contraenti, o partenti alla volta di essi, dovranno effettuare l'atterrag-

gio o la partenza soltanto in uno degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica e classificati come aeroporti doganali (con servizio di controllo di passaporti), senza alcun atterraggio intermedio tra la frontiera e l'aeroporto. In casi speciali, le autorità competenti potranno autorizzare la partenza o l'arrivo su altro aeroporto, nel quale saranno effettuate le operazioni doganali ed il controllo dei passaporti. Il divieto di atterraggi intermedi si applica egualmente a tali casi speciali.

In caso di atterraggio forzato fuori degli aeroporti previsti al comma primo, il comandante dell'aeromobile, l'equipaggio ed i passeggeri dovranno uniformarsi alla regolamentazione nazionale vigente in materia ed il comandante sarà obbligato ad avvertire dell'atterraggio la più vicina autorità locale perchè questa stabilisca la dovuta vigilanza sino a tanto che non intervenga il servizio doganale competente.

Le due Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente la lista degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica. Tale lista definirà quali, fra detti aeroporti, sono classificati fra gli aeroporti doganali. Ogni modifica apportata a tale lista ed ogni restrizione, anche temporanea, del diritto di servirsi di uno degli aeroporti, dovranno essere comunicate immediatamente all'altra Parte contraente.

Art. 12.

Le frontiere delle due Alte Parti contraenti potranno essere sorvolate soltanto sui punti che saranno stati fissati dallo Stato interessato.

E' fin da ora convenuto che tutte le zone di frontiera, sulle quali una delle Parti contraenti autorizza il transito dei propri aeromobili nazionali o degli aeromobili di altra nazionalità, saranno aperte, senza altra formalità, al transito degli aeromobili appartenenti all'altra Parte contraente.

Art. 13.

E' proibito il gettito di altra zavorra, che non sia di sabbia fina o di acqua.

Art. 14.

Durante il volo, non potranno essere gettati o abbandonati in altro modo, oltre la zavorra, se non materie ed oggetti per i quali sia stata accordata autorizzazione speciale da parte dello Stato sorvolato.

Art. 15.

Per tutte le questioni di nazionalità, connesse con l'applicazione della presente Convenzione, è stabilito che gli aeromobili hanno la nazionalità dello Stato sul registro del quale sono regolarmente immatricolati.

Un aeromobile può essere immatricolato presso uno dei due Stati, soltanto se appartiene per intero a cittadini aventi la nazionalità di esso Stato. Se l'aeromobile appartiene ad una Società, questa, qualunque sia la sua forma, dovrà soddisfare a tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana o dalla legislazione spagnuola per essere considerata, rispettivamente, come società italiana o come società spagnuola.

Art. 16.

Le Alte Parti contraenti scambieranno fra di esse mensilmente una lista delle iscrizioni e delle radiazioni effettuate sul rispettivo registro aeronautico nel mese precedente.

Art. 17.

Ogni aeromobile che passi o transiti attraverso l'atmosfera di uno dei due Stati contraenti, e che vi effettui soltanto gli atterraggi ragionevolmente necessari, potrà sottrarsi al sequestro per contraffazione di un brevetto, disegno o modello, mercè il deposito di una cauzione, il cui ammontare, in mancanza di accordo amichevole, sarà stabilito nel più breve termine dall'autorità competente del luogo dove il sequestro dovrebbe essere eseguito.

Art. 18.

Gli aeromobili appartenenti ai due Stati contraenti avranno diritto, per l'atterraggio, e specialmente in caso di pericolo, agli stessi provvedimenti di assistenza degli aeromobili nazionali.

Il salvataggio degli aeromobili perduti in mare sarà regolato, salvo convenzione contraria, dai principi del diritto marittimo risultanti dalle Convenzioni internazionali in vigore, o, in mancanza, dalla legge nazionale di chi effettui il salvataggio.

Art. 19.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le prescrizioni relative alla navigazione aerea in vigore nei rispettivi territori.

Art. 20.

I particolari di applicazione della presente Convenzione saranno regolati, ogni qualvolta ciò sia possibile, per mezzo di intese dirette fra le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, specialmente per quanto riguarda le formalità doganali.

Le sanzioni che dovranno essere applicate agli aeromobili in base alla presente Convenzione saranno proposte da una commissione di tecnici italiani e spagnuoli i quali le sottoporranno all'approvazione delle due Alte Parti contraenti.

Ogni contestazione relativa alla applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere regolata amichevolmente per la via diplomatica ordinaria, sarà sottoposta prima all'esame di una Commissione di conciliazione costituita da un membro per l'Italia, un membro per la Spagna e un presidente nominato di comune accordo. Tanto i membri quanto il presidente saranno nominati di volta in volta quando se ne presenti il bisogno. Qualora le Parti contraenti non convengano nella nomina del presidente o nel parere dato da detta Commissione, la contestazione verrà deferita alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Art. 21.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà, in ogni istante, denunciare la presente Convenzione, con un preavviso di dodici mesi.

Art. 22.

La presente Convenzione dovrà essere ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Madrid nel più breve termine possibile.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Santander il 15 agosto 1927 in doppio originale, italiano e spagnuolo; i due testi avranno pari efficacia.

(*L. S.*) G. MEDICI DEL VASCELLO.

(*L. S.*) MIGUEL PRIMO DE RIVERA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Numero di pubblicazione 472.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3345.

Esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923 e del relativo Protocollo finale; Protocollo addizionale e Protocollo finale firmati in Roma, fra l'Italia e l'Austria, il 30 dicembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923 ed al relativo Protocollo finale; Protocollo addizionale e Protocollo finale firmati in Roma, fra l'Italia e l'Austria, il 30 dicembre 1927.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore otto giorni dopo lo scambio delle ratifiche del Protocollo addizionale di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation signé à Rome entre l'Italie et l'Autriche le 28 avril 1923.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier et compléter dans la manière suivante le Traité de Commerce et de Navigation signé à Rome entre le Royaume d'Italie et la République d'Autriche le 28 avril 1923.

I.

TARIF DES DROITS À L'ENTRÉE EN ITALIE.

(V. Annexe *A* audit Traité).

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c.	Coefficient de majoration
	Ad ex 98 *a*) 2. La choucroute, y compris la choucroute de betteraves provenant des districts de Mödling, St. Pölten, Tulln, Efferding et Graz, avec certificats d'origine des Corporations agricoles et forestières des provinces respectives, est admise au droit réduit de 3 L. par quintal.	par quintal	
ex 604	Bois:		
	c) à compensation:		
	— de bois d'hêtre, quel que soit le nombre des feuilles	8 —	—
	— autre:		
	1. en planches de 3 feuilles ou moins	6 —	0.5
	2. en planches de plus de 3 feuilles	7 —	0.5
ex 607	Sciure de bois	exempte	

II.

TARIF DES DROITS À L'ENTRÉE EN AUTRICHE.
(V. Annexe *C* audit Traité).

Numéros du tarif autrichien		Dénomination des marchandises	Droit d'entrée
à la date de la stipulation du Traité italo-autrichien du 1923	d'après le tarif actuel		Couronnes or
			par quintal
ex 43 *a*)	ex 39 *a*)	Choux fleurs:	
		du 1.er novembre au 31 mai	5 —
		du 1.er juin au 31 octobre	10 —
	ex 61	Coquillages et crustacés à l'exception des huîtres, des homards, des langoustes et des écrevisses de fleuve	100 —
116	95	Pâtes alimentaires (c'est-à-dire macaroni, nouilles et autres produits semblables de farine, non cuits)	Droit de la farine de *froment* augmenté de 8 couronnes par quintal.
393	ex 332	Ardoises naturelles:	
a) et *b*)		*a*) en plaques simplement coupées, ardoises pour toiture et autres ardoises en tables:	
		1. plaques simplement coupées	exemptes
		2. ardoises pour toiture	0.40
		3. autres ardoises en tables	exemptes
c)		ex *b*) 2. — Ardoises ayant subi une main d'œuvre plus complète, même passées à la meule, noircies, réglées, ainsi que encadrées dans du bois brut	10 —
ex 571 *b*)	474 *c*)	Coraux (naturels ou faux) ouvrés (égrisés, taillés) non montés	par kg. 0.60

III.

La République d'Autriche renonce aux droits conventionnels établis par le Traité italo-autrichien du 28 avril 1923 pour les positions suivantes du tarif italien (V. Annexe *A* audit Traité).

Numéros du tarif italien	
ex 407 *d*) 2	*Tritapanelli* et *frangibiade*.
ex 897 *h*)	Boutons de nacre.

IV.

Le Royaume d'Italie renonce au droit conventionnel établi par le Traité italo-autrichien du 28 avril 1923 pour la position suivante du tarif autrichien (V. Annexe *C* audit Traité).

Numéros du tarif autrichien		
à la date de la stipulation du Traité italo-autrichien	d'après le tarif actuel	
ex 35	68 *a*)	Plumes à lit.

V.

Il reste entendu que:

a) les machines agricoles d'origine et provenance autrichienne dont les types sont représentés par les reproductions annexées au présent Protocole (V. Annexe *A*) seront admises à leur importation en Italie aux droits conventionnels établis pour les « haches-paille » sous la position 407 *g*) du tarif italien actuel;

b) les machines agricoles d'origine et provenance autrichienne dont les types sont représentés par les reproductions annexées au présent Protocole (V. Annexe *B*) seront admises à leur importation en Italie, dans leur qualités des *concasseurs pour céréales*, au droit conventionnel prévu pour la position 445 *b*) du tarif italien actuel, pourvu que le fonctionnement des machines dont il s'agit soit limité exclusivement à concasser les céréales et non pas à les réduire en farine.

VI.

Il reste entendu que:

a) l'huile d'olive en fûts, extraite par le sulfure de carbone, dont à la position 83 du tarif autrichien actuel, jouira du traitement de la franchise prévu à la position 104 Annexe *C* du Traité de commerce italo-autrichien du 28 avril 1923 même lorsqu'elle contient jusqu'à 75 % d'acides-gras libres;

b) les filets d'anchois conservés à l'huile, avec des câpres, seront admis à l'importation en Autriche au même droit que les rouleaux d'anchois conservés à l'huile, avec des câpres, prévus à la position ex 107 *b*) 2 du tarif autrichien actuel.

Le présent Protocole additionnel sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que

possible. Il entrera en vigueur 8 jours après l'échange desdites ratifications et restera exécutoire jusqu'à l'échéanche du Traité de commerce italo-autrichien du 28 avril 1923 auquel il se rapporte.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome, en double expédition le 30 décembre 1927.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI. (*L. S.*) LOTHAR EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature du Protocole additionnel au Traité de Commerce italo-autrichien du 28 avril 1923, conclu à la date de ce jour entre l'Italie et l'Autriche, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes qui auront à former partie intégrante dudit Protocole:

Il est entendu que les vins mousseux, d'origine et provenance italienne, seront admis en Autriche au traitement douanier le plus favorable qui est ou qui sera accordé à l'avenir aux vins mousseux d'origine et provenance de tout autre Pays tiers.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné sans autre ratification spéciale par le seul fait de l'échange des ratifications du Protocole additionnel auquel il se rapporte, a été dressé en double expédition à Rome le 30 décembre 1927.

MUSSOLINI. EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 473.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. 3239.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 15 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, numero 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605 — convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 — concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

Detto regolamento sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 172. — SIROVICH.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, concernente l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

PARTE PRIMA.

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE A FAVORE DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO SUPERSTITI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE.

TITOLO I.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Del Consiglio di amministrazione.

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione si raduna in sessione ordinaria ogni bimestre.

Può anche radunarsi straordinariamente quando il presidente lo ritenga necessario o quando cinque consiglieri ne facciano domanda per iscritto o la Giunta esecutiva ne deliberi la convocazione.

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri oltre il presidente; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno tre consiglieri ed il presidente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

In ogni adunanza verrà letto ed approvato il verbale della seduta precedente che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Alle adunanze del Consiglio assiste e funziona da segretario il direttore dell'Istituto.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, elegge, nel suo seno, un vice presidente ed i componenti la Giunta esecutiva.

Art. 3.

I quattro rappresentanti degli iscritti, che, a tenore dell'art. 10, lettera *d*), del R. decreto-legge 23 luglio 1925, numero 1605, fanno parte del Consiglio di amministrazione, verranno designati dall'Associazione nazionale del pubblico impiego e con le seguenti proporzioni di rappresentanza:

a) due impiegati comunali in attività di servizio;

b) un impiegato di amministrazione provinciale (c.s.);

c) un impiegato di ente pubblico di beneficenza od assistenza (c.s.).

Art. 4.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i conti ed i bilanci. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno e sentito il Consiglio di Stato, potrà procedersi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione per irregolarità amministrative o per altri gravi motivi. Con lo stesso Regio decreto sarà provveduto alla nomina del Regio commissario per l'amministrazione dell'Istituto.

Art. 5.

Spetta al Consiglio di amministrazione di provvedere:

a) all'approvazione del bilancio preventivo, delle eventuali variazioni di esso, in corso di esercizio, e del rendiconto consuntivo;

b) alla emanazione delle norme generali che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale;

c) alla nomina e revoca del personale di cui sarà fatta specifica indicazione nel regolamento organico del personale stesso;

d) ad autorizzare l'Istituto a stare in giudizio;

e) all'impiego dei capitali disponibili a cui provvederà la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, alla trasformazione di patrimonio, acquisto e vendite; costituzione di servitù passive, permute, contrattazioni di prestiti, costituzioni di rendite, concessioni di pegno ed ipoteca e quanto possa riferirsi al patrimonio dell'Istituto, ed alla sua amministrazione;

f) al conferimento degli assegni vitalizi, dei posti di orfani nei convitti, delle borse di studio e di quant'altro in genere rientra nelle finalità dell'Istituto, determinando ogni anno il numero dei posti vacanti nei collegi e quelli delle borse di studio e provvedendo a bandire i relativi concorsi e a stabilire le modalità relative in armonia alle leggi e regolamenti che disciplinano l'Istituto ed i convitti;

g) all'approvazione di tutte le norme che investono l'andamento generale dell'Istituto, della sua amministrazione e dei convitti di educazione e di istruzione degli orfani.

Art. 6.

Ai membri del Consiglio di amministrazione verrà assegnata una indennità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'interno, sentito il presidente, oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe per quei membri che hanno la residenza fuori di Roma, per i quali l'indennità sarà stabilita in misura speciale.

Art. 7.

Di volta in volta sarà inviato al Ministero dell'interno un elenco indicante le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, nonchè di quelle adottate dalla Giunta esecutiva in via d'urgenza.

Il Ministero dell'interno potrà richiedere in comunicazione copia integrale delle deliberazioni stesse.

Alla fine di ogni anno verrà rimessa al Ministero dell'interno una dettagliata relazione sull'opera svolta dall'Amministrazione dell'Istituto. Copia di tale relazione verrà inoltre inviata all'Associazione del pubblico impiego.

Della Giunta esecutiva.

Art. 8.

La Giunta esecutiva, nominata dal Consiglio di amministrazione, si aduna, di regola, una volta al mese, nel giorno che essa stabilisce nella sua prima adunanza.

Può anche adunarsi in via straordinaria tutte le volte che il presidente di essa lo ritenga necessario.

Ventiquattr'ore prima dell'adunanza ordinaria il presidente comunica per iscritto a ciascuno dei membri l'ordine del giorno da trattare.

Della Giunta farà parte almeno uno dei rappresentanti degli iscritti e sarà presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua vece dal vice presidente.

Art. 9.

Ad ogni tornata del Consiglio di amministrazione, la Giunta riferirà sull'opera da essa compiuta e sottoporrà alla ratifica del Consiglio tutte le deliberazioni adottate in via d'urgenza, in luogo e vece del Consiglio stesso.

Art. 10.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di preparare il bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio entro il mese di ottobre;

b) di rendere il conto consuntivo da sottoporsi al Consiglio entro il mese di giugno;

c) di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) di disporre lo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo;

e) di curare e sorvegliare l'andamento degli uffici di amministrazione;

f) di provvedere all'ordinazione e liquidazione delle spese in relazione agli stanziamenti del bilancio;

g) di preparare in genere tutti i lavori di competenza del Consiglio.

Alle sedute della Giunta esecutiva assiste il direttore dell'Istituto che funziona da segretario.

Del presidente.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza giuridica dell'Istituto, vigila sull'andamento dei servizi amministrativi e dei collegi educativi e ne riferisce alla Giunta esecutiva ed al Consiglio promuovendo in seno ad essi i provvedimenti necessari.

Ha la firma per la emissione dei mandati di pagamento e delle reversali, firma che può delegare ad uno dei membri della Giunta esecutiva.

Non potrà essere delegato a tale firma il rappresentante della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Il presidente prende sotto la sua responsabilità tutti quei provvedimenti di urgenza che ritiene necessari nell'interesse dell'Istituto da sottoporre alla ratifica del Consiglio o della Giunta esecutiva nella prima adunanza.

Presiede le sedute del Consiglio e della Giunta; stabilisce gli ordini del giorno delle sedute e distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare; rappresenta l'Istituto in giudizio sia come attore che come convenuto; stipula i contratti deliberati dal Consiglio o dalla Giunta in via d'urgenza; promuove i provvedimenti disciplinari a carico del personale.

In caso di legittimo impedimento può essere sostituito nelle sue attribuzioni dal vice presidente.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

Gestione finanziaria e patrimoniale.

Art. 12.

Il servizio di cassa dell'Istituto è disimpegnato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la quale provvederà a mezzo della Tesoreria centrale e delle sezioni di Regia tesoreria provinciale alla riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Istituto, nonchè al pagamento delle spese con le modalità che seguono, accreditandone o addebitandone l'importo in apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi volontari.

Entro il giorno 10 di ogni mese la Cassa depositi e prestiti comunicherà alla Direzione dell'Istituto la situazione del conto corrente, indicando l'ammontare delle somme in esso accreditate ed addebitate nel mese precedente, nonchè il fondo esistente in cassa a tale data.

Art. 13.

I fondi dell'Istituto nazionale che risultino in eccedenza ai bisogni ordinari dell'Ente sono impiegati, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione ed a cura della Cassa depositi e prestiti nel più breve tempo possibile e nel miglior interesse dell'Istituto:

1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2° in acquisti, costruzioni di edifici, da adibire a convitti per l'istruzione e l'educazione degli orfani degli iscritti.

Art. 14.

Per l'accettazione dei lasciti e delle donazioni dei beni immobili che pervengono all'Istituto si applicheranno le norme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, e dal relativo regolamento 26 giugno 1864 (serie prima) e successive modificazioni.

Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare le modalità necessarie per l'alienazione dei beni mobili infruttiferi quando a giudizio del Consiglio stesso detti beni non possono essere adibiti per istituti di educazione e di istruzione per gli orfani.

Dell'esercizio finanziario.

Art. 15.

L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare. Le operazioni riguardanti l'accertamento delle entrate, l'impegno e l'ordinazione delle spese in conto dell'esercizio finanziario si compiono con il 31 dicembre ed in conseguenza tutti i conti relativi all'esercizio si chiudono con le operazioni compiute in tal giorno.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende, oltre tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate con il bilancio, anche le variazioni che si verificano nel patrimonio dell'Istituto.

Del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Art. 16.

Il bilancio di previsione dell'Istituto comprende tutte le entrate e le spese che rappresentano la competenza dell'esercizio finanziario.

Al bilancio saranno uniti gli allegati esplicativi e necessari atti anche a dimostrare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni tanto per l'entrata quanto per l'uscita comparativamente con il bilancio del precedente esercizio finanziario.

La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono quelli determinati dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, in quanto siano applicabili.

Nel bilancio passivo sarà distinta la parte riguardante le spese di amministrazione da quella riflettente i fini dell'Istituto di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605.

Sarà pure distinta, nel bilancio, dal conto della competenza la gestione riguardante i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

Il bilancio di previsione e le variazioni relative, deliberati dal Consiglio o dalla Giunta in via d'urgenza, sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'interno.

Art. 17.

Fanno parte del rendiconto del bilancio:

a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;

b) le spese ordinate, liquidate entro il periodo suddetto, nonchè gli impegni legalmente assunti;

c) le riscossioni effettuate ed i pagamenti eseguiti nello stesso anzidetto periodo.

Fanno parte del conto generale del patrimonio il valore degli immobili, dei mobili giusta le risultanze degli inventari e dei registri di consistenza e le variazioni in essi verificatesi nell'anno finanziario sia per la gestione del bilancio sia per qualunque altra causa. Le somme che alla fine di ciascun anno risultano non erogate nè impegnate saranno portate in aumento al patrimonio dell'Istituto e faranno parte del relativo rendiconto della gestione patrimoniale.

Al conto consuntivo saranno uniti tutti gli allegati esplicativi sia per l'entrata che per l'uscita atti a dimostrare nel dettaglio lo svolgimento della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonchè dei convitti da esso amministrati.

Sarà inoltre unita al rendiconto generale una relazione del Consiglio di amministrazione sul risultato morale della gestione e sui provvedimenti escogitati per migliorarne sempre più il funzionamento.

Art. 18.

Nella seduta precedente a quella in cui dovrà essere deliberato il conto consuntivo, il Consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, due consiglieri perchè esaminino diligentemente il conto con riferimento ai registri contabili ed ai documenti giustificativi e ne riferiscano al Consiglio.

Deliberato il conto dal Consiglio di amministrazione, viene rimesso al Ministero dell'interno che provvederà all'approvazione di esso.

L'originale del conto sarà depositato nell'archivio unitamente ai documenti giustificativi.

Servizio di tesoreria.

Art. 19.

Presso ciascuna sezione di Regia tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale denominata « Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali (I.N.I.E.L.) » per la riscossione delle entrate di pertinenza dell'Istituto.

Le somme riscosse dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale affluiranno alla Tesoreria centrale alla fine di ciascun mese mediante vaglia del Tesoro emesso in favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti.

Contemporaneamente all'invio del vaglia, le sezioni di Regia tesoreria provinciale rimetteranno i tronchi dei bollettari mod. 80-T. comprovanti le singole riscossioni effettuate durante il mese, i quali tronchi, dopo controllati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti in corrispondenza al vaglia del Tesoro, verranno rimessi all'Istituto nazionale a dimostrazione degli incassi.

I ruoli di carico e le reversali predisposti dalle Regie prefetture o dall'Istituto saranno inviati alle Intendenze di finanza (sezione Tesoro) e le sezioni di Regie tesorerie provinciali ne cureranno la riscossione in base alle note che loro perverranno alle singole scadenze dalle predette sezioni Tesoro, che rimetteranno mensilmente alla sede dell'Istituto la situazione degli incassi non effettuati, in base alle norme in vigore per le riscossioni riguardanti la Cassa di previdenza per gli impiegati degli enti locali.

Le sezioni del Tesoro rimetteranno, inoltre, all'Istituto i ruoli di carico estinti e le reversali per le quali siano avvenute le relative riscossioni.

Art. 20.

I pagamenti delle somme inscritte nel bilancio dell'Istituto verranno effettuati mediante mandati a firma del presidente e del direttore dell'Istituto tratti sulle sezioni di Regia tesoreria provinciale o sulla Tesoreria centrale del Regno a carico del conto corrente aperto presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

La Direzione dell'Istituto curerà direttamente l'invio dei mandati alle competenti Tesorerie perchè ne effettuino il pagamento, e rimetterà alla Cassa depositi e prestiti le contromatrici dei mandati stessi, il cui importo dovrà essere scritturato a debito del conto corrente aperto all'Istituto con valuta dalla data di emissione dei mandati.

La Direzione dell'Istituto rimetterà inoltre alle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza i ruoli di spese fisse in base ai quali dovranno dalle sezioni del Tesoro medesime disporsi i pagamenti mensili degli assegni vitalizi di cui al successivo art. 74, Parte seconda del presente regolamento.

Mensilmente poi le Tesorerie compileranno, analogamente a quanto si pratica per la Cassa di previdenza per gli impiegati e per quelle dei salariati degli enti locali, le contabilità dei pagamenti che, insieme ai titoli estinti, dovranno dalle Tesorerie medesime essere prodotte direttamente all'Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali.

L'importo dei pagamenti eseguiti nel mese, dovrà inoltre figurare nel riepilogo mod. 45-R che mensilmente viene trasmesso alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

L'Istituto nazionale, accertata l'esattezza e la regolarità delle somme pagate, compilerà, distintamente per i mandati e per gli ordini di spese fisse, una nota riassuntiva indicante per ciascuna sezione di Regia tesoreria provinciale, esclusa quindi la Tesoreria centrale, le somme pagate e la trasmetterà alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, sia per le operazioni di sistemazione e di rimborso dei pagamenti stessi alla Banca d'Italia, sia perchè venga addebitato il conto corrente dell'Istituto con valuta del giorno 25 del mese cui si riferiscono le contabilità, dell'importo degli assegni vitalizi pagati dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Per i pagamenti eseguiti dalla Tesoreria centrale, l'Istituto invierà invece alla Cassa depositi e prestiti, con regolare dichiarazione di benestare, il duplo dell'elenco mod. 45-R ricevuto dalla Tesoreria stessa.

I titoli di pagamento riconosciuti irregolari, saranno restituiti dall'Istituto alle competenti sezioni di Tesoreria o all'ufficio di controllo, presso la Tesoreria centrale, ed il loro importo sarà indicato rispettivamente nella nota riassuntiva e nell'anzidetto mod. 45-R.

I mandati estinti saranno poi dall'Istituto prodotti a corredo del rendiconto consuntivo.

Art. 21.

L'Istituto curerà che pei pagamenti da esso disposti vi sia sempre la necessaria capienza nella disponibilità del conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti.

Presentando eventualmente il conto corrente un'eccedenza a credito della Cassa depositi e prestiti, decorreranno a favore della Cassa medesima per tutto il periodo di tempo, in cui il conto corrente rimarrà scoperto, gli interessi nella misura del saggio dei mutui ordinari concessi dalla Cassa depositi con i fondi degli Istituti di previdenza.

Art. 22.

I mandati di pagamento, emessi durante l'esercizio del precedente anno finanziario e non pagati al 31 dicembre di tale anno, sono pagabili anche dopo la scadenza di esso, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto residui. Trascorso l'anno successivo a quello dell'emissione, i mandati di pagamento rimasti inestinti debbono essere restituiti all'Istituto con elenco di accompagnamento in doppio originale di cui un esemplare munito di ricevuta da parte dell'Istituto medesimo verrà poi rimesso all'ufficio che lo ha spedito.

Qualora tali mandati non fossero stati pagati nemmeno nell'anno finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s'intendono definitivamente annullati. Le sezioni di Tesoreria provinciale trasmetteranno all'Istituto non più tardi del 5 gennaio i mandati rimasti inestinti al 31 dicembre per le conseguenti nuove imputazioni ai residui ed annotazioni nelle scritture contabili.

TITOLO III.

CONTRIBUTI OBBLIGATORI.

Art. 23.

La iscrizione all'I.N.I.E.L. è obbligatoria per tutti i segretari e gli impiegati dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni di pubblica beneficenza, che occupano posti stabiliti per legge o per organico, in base a nomina regolare, e siano adibiti a servizi di carattere permanente, abbiano mansioni che costituiscono la loro prevalente occupazione ed i loro posti risultino classificati in organico tra i posti d'impiegati.

L'iscrizione all'Istituto è obbligatoria anche per gli impiegati che al 1° gennaio 1925 si trovino iscritti ad Opere di previdenza o a Monti pensioni speciali degli enti da cui dipendono, o siano assicurati con il concorso di essi alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali o all'Istituto na-

zionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, sempre che siano nelle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 24.

L'eventuale passaggio dalla categoria dei salariati a quella d'impiegati, o viceversa, determina l'obbligo o la cessazione dall'obbligo di iscrizione all'Istituto dalla data in cui si verifica il passaggio stesso, sempre quando però la nuova classifica derivi da regolare deliberazione dell'ente o da provvedimento legislativo.

Art. 25.

Quando i posti stabiliti per legge o per organico siano coperti da personale assunto interinalmente con regolare deliberazione di nomina, l'impiegato così assunto è soggetto al contributo dell'1 % sullo stipendio che gode.

Art. 26.

L'obbligo della iscrizione all'Istituto per gli impiegati delle istituzioni di pubblica beneficenza, è limitato, per il tempo di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, ai dipendenti di quelle istituzioni di beneficenza che al 1° gennaio 1925 avevano una entrata effettiva ordinaria di bilancio uguale o superiore a L. 50,000 o che tale ammontare venissero a raggiungere successivamente alla data predetta. Nel determinare l'importo delle entrate ordinarie, per stabilire l'obbligatorietà o meno della iscrizione degli impiegati all'Istituto, si terrà conto del cumulo delle entrate ordinarie per quegli enti che hanno unico ufficio di amministrazione pur avendo separati bilanci e che provvedano al disimpegno dei loro servizi con un corpo unico d'impiegati disciplinati da unico regolamento organico anche se, per competenza di bilancio, lo stipendio ad essi assegnato risulti suddiviso fra le varie istituzioni di pubblica beneficenza amministrate o risultino distinti nel regolamento organico i posti in relazione agli enti cui si riferiscono.

Art. 27.

Nel caso in cui l'importo dell'entrata ordinaria delle istituzioni di pubblica beneficenza singolarmente considerate o raggruppate, successivamente al 1° gennaio 1925, raggiungesse il limite di cui al precedente articolo, l'Amministrazione ha l'obbligo d'informare l'Istituto per la iscrizione degli impiegati. Il tardivo accertamento di tale obbligo non esonera gli impiegati dal pagamento del contributo dalla data in cui risultino obbligati.

Art. 28.

Nel caso in cui l'importo delle entrate ordinarie delle istituzioni di pubblica beneficenza già obbligate alla iscrizione venisse a ridursi sostanzialmente al di sotto del limite stabilito dall'art. 13 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, numero 1605, gli impiegati iscritti hanno facoltà di chiedere l'esonero dal pagamento del contributo rimanendo però in tal caso acquisiti all'Istituto i contributi legalmente riscossi fino alla data del recesso.

Sono esonerati dall'obbligo della iscrizione all'Istituto gli impiegati dei Monti di pietà classificati in prima categoria ai sensi del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1369.

Art. 29.

Il contributo stabilito dall'art. 5, comma 1°, del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, va calcolato sullo stipendio lordo e sugli assegni che per la loro natura concorrono al trattamento di quiescenza dell'impiegato.

Quando nell'ammontare dello stipendio vi siano frazioni di L. 100, la frazione da L. 50 a L. 100 è calcolata per L. 100 e quella inferiore non è calcolata.

Quando il servizio di un impiegato è prestato simultaneamente in due o più enti riuniti in consorzio, i contributi verranno conteggiati dall'ente capo consorzio sull'intero ammontare dello stipendio salvo rivalsa verso gli enti consorziati. L'ente capo consorzio farà però risultare dall'elenco di cui all'art. 33 presso quali altri enti l'impiegato presta servizio. Gli altri enti consorziati nel denunciare, in base all'elenco, gli stipendi dei propri impiegati, per quelli in consorzio faranno solo risultare le generalità dell'impiegato senza indicare lo stipendio, annotando a margine dell'elenco l'ente capo consorzio che provvede al pagamento.

Art. 30.

Gli impiegati iscritti all'Istituto, addetti ai servizi comunali del dazio di consumo o ad altri servizi pubblici che per effetto della cessione in appalto passino alla dipendenza dell'appaltatore, possono rimanere iscritti all'Istituto sempre quando da parte dell'appaltatore venga assunto l'obbligo di continuare a trattenere il contributo dovuto, nella misura fissata dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e commisurato sullo stipendio ultimo percepito dall'ente da cui dipendevano.

Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di appalto continuando in tal caso a rispondere verso l'Istituto, per il pagamento dei contributi, l'ente da cui prima dipendeva l'impiegato ed a cui spetta di garantirsi nei confronti dell'appaltatore.

In difetto di tale obbligo l'impiegato ha facoltà di rimanere iscritto all'Istituto fino a che rimane adibito al medesimo servizio sottoponendosi al pagamento del contributo da commisurarsi sull'ultimo stipendio percepito dall'ente da cui dipendeva e da versarsi in unica soluzione all'Istituto entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce il contributo stesso. Decadono dalla iscrizione di cui sopra gli impiegati che a tutto il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui ha riferimento il contributo non lo abbiano versato, rimanendo in tal caso acquisiti all'Istituto i contributi riscossi. Rimangono del pari acquisiti all'Istituto i contributi versati dagli impiegati che trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo non intendono di avvalersi della facoltà di continuare a mantenere l'iscrizione, facoltà che deve essere esercitata entro un anno dal verificarsi del passaggio al servizio dell'appaltatore.

Art. 31.

Durante il periodo di aspettativa dell'impiegato per motivi di salute o di disponibilità, i contributi all'Istituto sono dovuti sulla quota di stipendio assegnata all'impiegato dall'ente da cui esso dipende.

Lo stesso valga nei casi di sospensione per motivi disciplinari con perdita di parte dello stipendio, salvo conguaglio quando, definito il giudizio a carico dell'impiegato stesso, gli venga riconosciuto il diritto all'intiero stipendio.

Tale periodo non potrà essere conteggiato all'iscritto sospeso, se non definito il giudizio nei suoi riguardi.

Art. 32.

Nel caso in cui l'impiegato occupi contemporaneamente due o più posti di ruolo nelle Amministrazioni degli enti previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, il

contributo dell'1% sullo stipendio di esso, stabilito dall'art. 5 del Regio decreto suddetto, è dovuto in relazione ai singoli stipendi goduti dall'impiegato contemporaneamente.

In tal caso nella determinazione della media ultima degli stipendi per stabilire la misura dell'assegno vitalizio si terrà conto dell'importo dei singoli stipendi percepiti nell'ultimo triennio.

Art. 33.

Gli enti da cui dipendono gli impiegati inscrivibili dovranno comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno all'Istituto, in doppio originale, l'elenco dei posti di impiegato e dei rispettivi titolari, con la indicazione degli stipendi risultanti al 1° gennaio dell'anno stesso e del contributo da liquidare in favore dell'Istituto. Nello stesso elenco, o in elenco a parte, faranno risultare le eventuali variazioni che si siano verificate nell'anno precedente sia sugli stipendi che nel numero dei posti, coll'indicazione precisa delle rispettive decorrenze e dei ratei di contributi che ne derivano.

L'elenco dovrà indicare l'importo totale dei contributi dovuti per l'anno, nonchè quello delle variazioni in più o in meno dipendenti dall'anno precedente.

Art. 34.

L'Istituto entro il mese di giugno notificherà agli enti le eventuali rettifiche apportate agli elenchi dei contributi restituendo una copia dell'elenco con il benestare o con le variazioni.

Art. 35.

I contributi, nella misura complessiva risultante dagli elenchi, sono dovuti dagli enti salvo il diritto di rivalsa verso gli impiegati.

Art. 36.

Fino a nuova disposizione, l'Istituto provvede alla riscossione dei contributi ad esso spettanti mediante trattenuta sui proventi dovuti ai Comuni ed alle Provincie per compartecipazione tabacchi e tassa scambi in base all'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1927, n. 75, all'atto del pagamento di detti proventi per il primo semestre dell'anno a cui si riferiscono. Per i contributi dovuti dalle istituzioni di pubblica beneficenza verranno adottate le norme in vigore per la Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, di cui al R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, con l'obbligo però da parte delle Prefetture di compilare a parte l'elenco generale dei contributi e dei ruoli di carico dei contributi stessi.

Art. 37.

L'erronea riscossione, da parte dell'Istituto, di contributi per categorie di personale o per singoli impiegati non tenuti alla iscrizione non può far sorgere diritto alcuno ai benefici di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, numero 1605, per il solo fatto dell'avvenuta trattenuta del contributo stesso da parte dell'Ente e conseguente versamento all'Istituto. In tal caso, accertata l'erronea iscrizione, verranno restituiti integralmente all'iscritto o agli aventi diritto i contributi erroneamente incassati.

Controversie.

Art. 38.

In caso di controversia sulla iscrizione all'Istituto e sul pagamento dei contributi, essa verrà risoluta nel modo seguente:

a) con decisione della Giunta provinciale amministrativa, quando la controversia sorga tra enti obbligati della stessa Provincia e tra loro, oppure tra enti ed impiegati dipendenti.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno;

b) con decisione del Ministero dell'interno, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed il Consiglio di Stato, quando la controversia sia tra enti di diverse Provincie, e nei casi di ricorso tanto degli impiegati quanto degli enti contro gli accertamenti fatti dall'Istituto.

Il termine utile per il ricorso è fissato in giorni 30 a datare: per gli enti dal giorno in cui è ad essi pervenuta copia dell'elenco con il benestare e con le variazioni, e per gli impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta.

Contro le decisioni del Ministero dell'interno gli interessati e l'Istituto possono ricorrere alla Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato o al Re, in via straordinaria.

Le controversie relative all'ammontare dei contributi dovuti o alla imposizione di essi, sollevate dall'Istituto o dalle competenti autorità incaricate dell'accertamento, non sospendono il versamento, ma è però fatto salvo il ricupero o il rimborso dei contributi che risultassero pagati in meno o in più, secondo la risoluzione della vertenza.

PARTE SECONDA.

FINALITÀ DELL'ISTITUTO NAZIONALE A FAVORE DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO SUPERSTITI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE.

TITOLO I.

ASSEGNI VITALIZI.

CAPO I.

Concessione degli assegni.

Art. 39.

Potrà concorrere al conferimento di assegno vitalizio l'iscritto all'Istituto collocato a riposo o dispensato dal servizio per avere raggiunto il limite massimo d'età stabilito dal regolamento dell'ente da cui dipendeva, o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro da accertarsi nei modi e termini di cui all'art. 47 e sempre quando la dispensa dal servizio non dia diritto a liquidazione di pensione o vitalizio a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali o Monte pensioni dell'ente da cui dipende l'iscritto o della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali o di altri enti di previdenza.

L'assegno vitalizio conferito allo iscritto dispensato dal servizio per raggiungimento del limite massimo di età non può in nessun caso avere godimento prima del compimento del 65° anno di età.

L'assegno vitalizio ai congiunti dell'iscritto morto in attività di servizio o morto dopo avere abbandonato il servizio e beneficiante di assegno vitalizio, viene conferito a quelli tra i superstiti che posseggono tutti i requisiti richiesti dal seguente ordine di precedenza:

1° alla vedova non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa e purchè il matrimonio risulti contratto prima della cessazione del servizio; quando, poi, il matrimonio risulti contratto dopo che l'iscritto aveva raggiunto i 50 anni, è necessario che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero che sia nata prole ancorchè postuma di matrimonio recente.

Insieme alla vedova, o in mancanza di essa o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni.

Gli orfani maggiorenni e le orfane nubili maggiorenni, che risultino inabili a lavoro proficuo per difetti fisici o mentali, hanno diritto pure all'assegno vitalizio, in concorso con la vedova e con gli orfani minorenni.

Tale assegno spetta ai detti orfani anche quando venga a cessare l'assegno conferito ai superstiti dell'iscritto;

2° alle orfane maggiorenni nubili ed alle orfane vedove che abbiano oltrepassata l'età di 40 anni;

3° al padre dell'iscritto purchè sia inabile al lavoro proficuo e bisognoso, ed in mancanza di questo alla madre bisognosa tuttora vedova inabile al lavoro.

Art. 40.

I superstiti dell'iscritto di cui ai numeri 2 e 3 del precedente art. 39 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti aventi diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

Quando però venga a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferiti ai superstiti indicati nel n. 1 dello stesso art. 39, avranno diritto a domandare l'assegno le orfane che alla data di detta cessazione si trovino nella condizione indicata al successivo n. 2.

Art. 41.

L'assegno vitalizio goduto dal padre dell'iscritto è riversibile alla madre inabile a lavoro proficuo. Se i genitori dell'iscritto, pure inabili al lavoro, siano separati legalmente non per colpa della madre, l'assegno spettante al padre viene diviso in parti uguali tra i coniugi.

Art. 42.

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 39 il conferimento dell'assegno vitalizio è subordinato alle condizioni che essi siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti alla di lui morte, che siano nullatenenti e che non godano assegni a carico di enti pubblici.

Art. 43.

I superstiti dell'iscritto di cui ai numeri 2 e 3 del precedente art. 39 possono domandare l'assegno vitalizio quando sia stato negato a coloro che li precedono nell'ordine di precedenza di cui al predetto art. 39 con deliberazione divenuta definitiva, o quando dimostrino che coloro che li precedono non posseggono i requisiti richiesti per ottenere l'assegno vitalizio.

Art. 44.

Perdono il diritto all'assegno vitalizio:

a) gli iscritti dimissionari, radiati dai ruoli, revocati, destituiti o comunque cessati dall'impiego per provvedimento disciplinare;

b) i concessionari di un assegno vitalizio quando ottengono il conferimento di una pensione; in tal caso l'assegno vitalizio pagato per la stessa decorrenza della pensione verrà ricuperato dall'Istituto sulla pensione del beneficiario e mediante accordi con la Cassa di previdenza e con l'ente concedente la pensione.

Art. 45.

L'assegno vitalizio non è cumulabile con pensioni od altri assegni vitalizi spettanti all'iscritto od ai superstiti sul bilancio dello Stato o degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, oppure degli enti, Provincie, Comuni, istituzioni di pubblica beneficenza, o degli Istituti di assicurazione o della Cassa di assicurazione sociale, quando in questi due ultimi casi abbia comunque concorso l'ente da cui dipendeva l'iscritto al pagamento dei premi o dei contributi periodici.

Art. 46.

Alla vedova che si rimarita prima del compimento del 40° anno di età, in luogo dell'assegno vitalizio che viene a cessare, sarà corrisposto l'importo di due annualità dell'assegno che ad essa sarebbe spettato qualora non avesse avuto figli. Tali annualità si prescrivono se entro sei mesi dal matrimonio non venga fornita la prova dell'eseguito matrimonio.

Art. 47.

La concessione degli assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per infermità è subordinata all'accertamento, ove sia necessario, da parte dell'Istituto, dell'assoluta inabilità a proficuo lavoro, mediante visita medica militare; così pure per i superstiti per i quali la concessione dell'assegno è subordinata all'inabilità assoluta al proficuo lavoro.

L'iscritto e i superstiti, che non chiedono l'accertamento della inabilità entro tre anni dal giorno in cui si ha diritto a richiederla, perdono il diritto al conferimento dell'assegno.

Art. 48.

Possono aspirare alla concessione di assegno vitalizio gli impiegati o loro superstiti che, trovandosi nelle circostanze indicate nel precedente art. 39, rientrino nelle seguenti categorie:

a) gli impiegati e loro superstiti che abbiano almeno cinque anni di iscrizione all'Istituto e che siano in regola con il pagamento dei contributi;

b) quelli che iscritti all'Istituto dal 1° gennaio 1925 ed a tale data in servizio regolare, da epoca anteriore alla istituzione della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, cessino dal servizio successivamente al 1° gennaio 1925 senza avere il quinquennio di iscrizione all'Istituto;

c) quelli cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1925, limitatamente però alla percentuale di un decimo degli assegni da conferire e di cui al successivo art. 49.

Art. 49.

L'Istituto stanzierà annualmente nel proprio bilancio, in rapporto alle disponibilità dell'Ente, alla valutazione degli impegni precedentemente assunti e di quelli in corso, la somma da erogare nella concessione degli assegni vitalizi agli impiegati o superstiti, nonchè la somma da destinare per il ricovero, ed istruzione degli orfani degli impiegati.

Tanto il conferimento degli assegni vitalizi, quanto l'assegnazione dei posti nei convitti o delle borse di studio, in relazione al numero di quelli stabiliti, verrà fatto per pubblici concorsi da bandirsi annualmente con le modalità di cui all'art. 98 ed in armonia a quanto si contiene in proposito nel presente regolamento.

Art. 50.

Quando un impiegato a favore del quale sia stato liquidato un assegno vitalizio riprende regolarmente servizio, sia pure come interino, presso uno degli enti di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, cessa, per tal fatto, dal godimento dell'assegno, riaprendosi per esso l'iscrizione all'Istituto a tutti gli effetti previsti dal presente regolamento, sia per una maggiore liquidazione di assegno, sia per l'eventuale perdita del diritto per il raggiungimento di periodo atto a far conseguire una pensione.

Art. 51.

La decorrenza degli assegni vitalizi ha luogo dal 1° gennaio successivo all'avviso di concorso, ed il conferimento sarà fatto, avuto riguardo alle condizioni economiche e di famiglia, alla durata dei servizi, all'entità degli stipendi, alla eventuale durata dell'attesa dell'aspirante in relazione alla di lui condizione sociale e tenuto conto dell'ordine di precedenza fissato all'art. 39.

Le rate di assegno non domandate entro due anni dalla scadenza di esse sono prescritte.

Capo II.

Misura degli assegni vitalizi.

Art. 52.

La misura dell'assegno da liquidarsi all'iscritto è uguale a tanti settantesimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato alla dipendenza dell'ente, con un massimo corrispondente ad un quarto della media di stipendio.

Nel computo degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'assegno non sarà tenuto conto del periodo trascorso in aspettativa senza retribuzione per qualsiasi causa.

Il servizio prestato in qualità di interino viene computato agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio soltanto quando è seguito da almeno un triennio di servizio di ruolo in base a nomina regolare.

L'assegno vitalizio non potrà essere inferiore a L. 600 annue, sempre che tale importo non superi il quarto della media degli stipendi su cui viene computato, salvo quanto è disposto al successivo art. 53.

Qualora l'iscritto, la vedova o gli orfani abbiano conseguito il diritto all'indennità una volta tanto dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali, ovvero da Monti pensioni speciali degli enti da cui dipendono o dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o da Istituti di assicurazione, quando l'assicurazione è stata costituita mediante concorso dell'ente nel pagamento dei premi, l'assegno vitalizio spettante all'iscritto, o ai superstiti, verrà ridotto dell'importo di una annualità vitalizia corrispondente alle indennità percepite valutata in base alle tabelle *A, B, C,* annesse al R. decreto-legge 27 maggio 1920, n. 739.

Art. 53.

Qualora, da tale conteggio, l'annualità vitalizia da detrarre risulti superiore al minimo dell'assegno previsto dal precedente art. 52 nulla è dovuto. Ove risulti inferiore verrà corrisposto il minimo.

Art. 54.

Gli assegni vitalizi sono liquidati dall'amministrazione dell'Istituto e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato.

Sono invece sottoposte alla deliberazione del Consiglio di amministrazione quelle sulle quali il relatore dissenta dalle conclusioni dell'ufficio, quelle negative e quelle che importano la risoluzione di questioni di massima.

In base all'avvenuta deliberazione di conferimento, la Direzione dell'Istituto emette apposito decreto facendovi risultare l'importo dell'assegno vitalizio.

Il decreto viene consegnato all'interessato a mezzo del podestà del Comune designato nella domanda.

Il podestà se ne farà rilasciare ricevuta dall'interessato e con l'autentica della firma la rimette all'Istituto.

Art. 55.

L'assegno vitalizio da concedersi ai superstiti dell'iscritto, sarà proporzionato nelle seguenti aliquote dell'assegno liquidato o virtualmente spettante all'iscritto. Tali aliquote s'intendono applicabili anche al minimo stabilito con il precedente articolo 52.

1° vedova senza prole il 50 per cento;

2° vedova con orfani:

a) fino a quattro orfani il 70 per cento;

b) con più di quattro orfani il 75 per cento;

3° orfani soli:

a) un orfano il 40 per cento;

b) due o più orfani, fino a 4, il 50 per cento;

c) cinque o più orfani il 60 per cento;

d) altri congiunti il 25 per cento.

Art. 56.

Agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio è calcolato utile, in aggiunta al periodo minimo di 5 anni di iscrizione di cui all'art. 48, il servizio militare prestato posteriormente alla iscrizione dell'impiegato all'Istituto e con interruzione di carriera purchè durante tale periodo sia stato corrisposto il contributo su l'ultimo stipendio goduto al momento della interruzione del servizio.

Capo III.

Documentazione delle domande per ottenere gli assegni vitalizi.

Art. 57.

L'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione, dovrà presentare oltre alla istanza:

a) la copia conforme della deliberazione con la quale venne dispensato dal servizio;

b) gli atti comprovanti lo stato di servizio e le eventuali interruzioni di esso, nonchè gli stipendi goduti nell'ultimo triennio;

c) l'atto di nascita e stato di famiglia;

d) un attestato del capo dell'ultima Amministrazione da cui dipendeva, dal quale risulti l'indennità eventualmente liquidatagli per una volta tanto o spettantegli in base al regolamento speciale dell'ente, e si dichiari se l'impiegato era assicurato con il concorso dell'ente e per quale somma, e se era iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, e quali contributi erano stati versati all'atto della cessazione del servizio, o era iscritto alla Cassa di previdenza delle pensioni e da quando;

e) il certificato medico comprovante la inabilità assoluta a proficuo lavoro, quando non abbia superato il 65° anno di età.

Art. 58.

Per conseguire l'assegno vitalizio i congiunti dell'iscritto debbono inviare direttamente o per mezzo dell'Amministrazione alla quale apparteneva l'iscritto apposita domanda, corredandola dei relativi documenti a seconda dei casi previsti nei seguenti articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64.

Nell'istanza si debbono indicare le generalità e la qualifica dell'iscritto, l'Amministrazione alla quale apparteneva, l'indirizzo preciso del richiedente o del rappresentante legale.

Art. 59.

Oltre all'attestato di cui alla lettera *d*) del precedente art. 57, la vedova dell'iscritto, con o senza figli minorenni, deve unire alla domanda i seguenti documenti: atto di matrimonio dell'impiegato, atto di nascita proprio e dei figli minorenni, atto di morte del marito, certificato municipale di notorietà, rilasciato in base alle risultanze dell'ufficio di anagrafe e dello stato civile, e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, da cui risulti lo stato di famiglia alla data di morte dell'iscritto, e se contro la vedova fu o meno pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa, e se i coniugi convissero sempre insieme.

Qualora abbia a suo carico orfani minorenni, di precedente matrimonio del marito, deve pure esibire il verbale di nomina del tutore.

Art. 60.

Gli orfani e le orfane nubili, e minorenni, oltre l'istanza, l'atto di matrimonio e gli atti di morte dei genitori, debbono inviare gli atti di nascita di essi richiedenti, il verbale di nomina del tutore e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo stabilito dal precedente art. 59 nonchè l'attestato di cui alla lettera *d*) del precedente art. 57 per la parte ad essi riferibile.

Art. 61.

Le orfane maggiorenni nubili, o rimaste vedove alla cessazione del servizio dell'iscritto, che abbiano oltrepassato l'età di 40 anni, siano nullatenenti e siano vissute a carico dell'impiegato negli ultimi due anni precedenti alla cessazione del servizio, debbono inviare la domanda con a corredo l'atto di matrimonio e quello di morte dei genitori, l'atto di nascita di essi richiedenti, il certificato di stato libero o il certificato municipale di notorietà redatto nel modo indicato al precedente art. 59.

Se la richiedente è vedova, occorre aggiungere l'atto di morte del marito.

Art. 62.

Il padre dell'iscritto, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a carico del figlio negli ultimi due anni precedenti la cessazione del servizio, deve inviare, oltre la domanda, il proprio atto di matrimonio, l'atto di nascita e quello di morte dell'impiegato, il certificato del medico comunale comprovante l'inabilità al lavoro, e il certificato municipale da cui risulti, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, la condizione economica e lo stato di famiglia del richiedente.

La madre dell'iscritto, se vedova ed inabile al lavoro, può pure chiedere l'assegno esibendo i documenti di cui al precedente comma e l'atto di morte del marito.

Art. 63.

Gli orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, e quelli la cui madre fosse passata ad altre nozze, debbono produrre rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.

Art. 64.

Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro I, titolo III, del Codice civile, le persone di famiglia dell'iscritto, per conseguire temporaneamente l'assegno vitalizio che loro sarebbe spettato nel caso della di lui morte, debbono presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

In luogo dell'atto di morte, deve presentarsi copia autentica della sentenza divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale, ai termini degli articoli 24 e 25 del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, deve presentarsi una nuova istanza per il conseguimento dell'assegno vitalizio definitivo, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

Art. 65.

Nelle liquidazioni degli assegni vitalizi, di cui agli articoli 52 e 53, l'annualità vitalizia corrisponde all' indennità percepita dalla vedova con figli, è quella che si ottiene dalla trasformazione della indennità in annualità vitalizia a favore della sola vedova, in base alle tabelle approvate con R. decreto-legge 27 maggio 1920, n. 759.

Le annualità vitalizie corrispondenti alle aliquote delle indennità percepite dagli orfani si ottengono trasformando le singole aliquote di indennità in annualità riferibili a ciascun orfano, in base alle tabelle predette, e si detraggono rispettivamente per ciascun orfano fino a che permanga il diritto ad ognuno di essi.

Art. 66.

I superstiti dell'iscritto si ritengono inabili al lavoro quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti o tali da determinare la incapacità ad un proficuo lavoro.

Le infermità e le lesioni debbono preesistere alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto.

Art. 67.

Se a giudizio dell'Amministrazione dell'Istituto la inabilità non risulti in modo certo dal certificato medico inviato, il richiedente deve sottoporsi a visita di un medico militare in attività di servizio, anticipandone le spese; queste gli saranno rimborsate se otterrà l'assegno vitalizio.

Da tale visita sono dispensati i superstiti che abbiano superati gli anni 60.

Art. 68.

Il medico militare incaricato di eseguire la visita, di cui all'articolo precedente, rilascerà un certificato in cui, dopo di avere premesso le generalità del richiedente visitato, dovrà:

1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali da esso rilevati;

2° dichiarare se e per quali motivi l'istante sia o non permanentemente incapace ad un lavoro proficuo;

3° il tempo a cui risale l'invalidità.

Occorrendo una ulteriore visita di revisione, questa viene eseguita da un Collegio di medici militari in attività di servizio, ai quali l'Istituto corrisponderà i relativi onorari.

Art. 69.

Le riduzioni e le eliminazioni dell'assegno vitalizio per cessazione di diritto dei compartecipi si operano dal primo del mese successivo al giorno in cui il diritto è cessato.

Art. 70.

Se l'iscritto, la vedova e gli orfani abbiano diritto alla indennità per una sola volta dalla Cassa di previdenza per le pensioni o dal Monte pensioni speciale dell'ente da cui dipendeva l'iscritto o dall'Istituto di assicurazioni, si deve attendere la liquidazione di detta indennità prima di conferire l'assegno.

Gli interessati possono però richiedere che sia intanto loro corrisposto un acconto sull'assegno stesso che dovrà essere loro conferito, sempre quando risulti in modo evidente la impossibilità di conseguire la pensione.

Art. 71.

Quando vi siano orfani di precedente matrimonio dell'iscritto o quando per qualunque causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto, l'assegno vitalizio, compreso l'aumento per gli orfani, è ripartito nel modo seguente:

il 40 per cento spetta alla vedova ed il rimanente è diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

L'assegno vitalizio è dato in parti uguali a ciascuno degli orfani di entrambi i genitori o a ciascuno dei fratelli, quando si debba ripartire fra i compartecipanti.

Art. 72.

Quando venga a risultare che i congiunti dell'iscritto di cui all'articolo 39 abbiano conseguito il godimento di altri assegni a carico di Enti pubblici, l'assegno vitalizio concesso dall'Istituto viene sospeso finchè dura il godimento di tali assegni.

Art. 73.

Finchè la liquidazione non sia definitiva l'Istituto di previdenza pagherà provvisoriamente gli assegni vitalizi sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto del beneficiario alla riscossione delle maggiori quote di assegno vitalizio che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per l'Istituto alla restituzione eventuale delle quote di assegno vitalizio pagate in più, quando l'assegno vitalizio definitivo risultasse inferiore a quello liquidato precedentemente.

Art. 74.

Il pagamento degli assegni vitalizi si effettua con norme analoghe a quelle in vigore per il pagamento delle pensioni della Cassa di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali; esso viene eseguito a cominciare dal giorno 25 del mese a cui le rate si riferiscono.

TITOLO II.

RICOVERO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DEGLI ORFANI.

CAPO I.

Delle domande per il ricovero o per le borse di studio.

Art. 75.

Nel mese di maggio di ogni anno l'Istituto di previdenza pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il bando dei concorsi pel conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti nei convitti di istruzione e di educazione, che si prevede possano essere disponibili per l'anno scolastico successivo, indicando nel bando stesso il numero delle borse di studio e dei posti in convitto da assegnarsi tra i concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605.

Art. 76.

Le domande di ammissione ai concorsi per i posti e per le borse debbono essere presentate all'Istituto non oltre il 15 agosto, corredate dei documenti di cui all'articolo seguente.

Nella domanda deve essere specificato se l'orfano concorre per l'uno o per l'altro dei benefici ovvero se concorre per entrambi e quali preferisca indicando inoltre i corsi di istruzione che intende seguire.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tali domande entro il mese di settembre.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione è definitivo.

Art. 77.

Alle domande per concorrere al conferimento di una borsa di studio o per il ricovero gratuito in convitto per gli orfani che si trovino nelle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 8 del R. decreto legge 23 luglio 1925, n. 1605, debbono essere uniti, oltre a quei documenti che si riterranno necessari a giudizio dell'Amministrazione, i seguenti altri:

1° un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) la situazione economica e di famiglia dell'orfano, la indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano i genitori superstiti, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi;

b) se e da quale istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno degli orfani;

2° un certificato rilasciato dalle autorità scolastiche dei voti ottenuti nello scrutinio e negli esami della più recente sessione;

3° un certificato medico dal quale risulti, in modo assai particolareggiato, l'ottimo stato di salute dell'orfano, nonchè l'assenza di imperfezioni fisiche, qualora si chieda il ricovero.

Art. 78.

Per il concorso ad una borsa di studio od al ricovero gratuito di orfani d'impiegati di ruolo morti in attività di servizio anteriormente al 1° gennaio 1925 e di iscritti non provvisti di assegno vitalizio dell'Istituto, debbono essere inviati, oltre la domanda, l'atto di morte e quello di matrimonio dell'impiegato, l'atto di nascita dei richiedenti e gli altri documenti indicati nell'art. 60.

Gli orfani di ambedue i genitori aggiungeranno a questi documenti gli atti di morte della madre ed il verbale di nomina del tutore.

Art. 79.

Degli orfani di uno stesso impiegato uno solo può partecipare al concorso, bandito in ciascun anno, per un posto gratuito e per una borsa, salvo casi eccezionali espressamente deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 80.

Nel caso di conferimento di posti gratuiti nei convitti a carico dell'Istituto a favore di orfani provveduti di assegno vitalizio, l'assegno complessivo spettante agli orfani con o

senza madre si riduce alla misura che spetta al residuo gruppo deducendo l'orfano o gli orfani ammessi a detto beneficio.

Tale riduzione non si effettua quando il gruppo risulta di cinque o più orfani.

CAPO II.

Ricovero nei convitti.

Art. 81.

L'Istituto provvede al ricovero ed istruzione degli orfani di sesso maschile nel proprio Convitto-scuola « Principe di Piemonte » in Anagni, ed ove occorra in altri convitti nazionali, mentre per le orfane fino a quando non disporrà di un convitto proprio provvederà al ricovero in convitti dove le orfane possano frequentare le scuole elementari, medie, o professionali, tenendo conto, per quanto possibile, delle condizioni e della residenza delle famiglie degli orfani.

Nella scelta dei convitti per le orfane sarà data la preferenza agli istituti pubblici di educazione amministrati o vigilati dal Ministero dell'istruzione.

Art. 82.

Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sette anni e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in cui è bandito il concorso.

Quelli che hanno compiuto i dieci anni debbono essere forniti dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

Art. 83.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati nel seguente ordine:

1° orfani di ambedue i genitori;
2° orfani di padre impiegato;
3° orfani di madre impiegata.

I concorrenti di ciascuna di queste tre categorie sono graduati fra loro con preferenza a quelli appartenenti a famiglie con maggior numero di orfani minorenni, tenendo principalmente conto della condizione economica e dell'età degli orfani.

Art. 84.

Non si può concedere un secondo posto in convitto ad una stessa famiglia se non nel caso in cui la vedova abbia a suo carico cinque minorenni, oppure quando trattisi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di ambo i genitori.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero, e che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati rispettivamente nelle graduatorie di cui al primo comma del precedente art. 83 dopo tutti gli orfani di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio, con le stesse norme ivi indicate.

Art. 85.

L'orfano ammesso deve, salvo giustificato motivo, recarsi in convitto entro il termine stabilito nella partecipazione di conferimento del posto, altrimenti decade dalla concessione.

L'accettazione in convitto diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

Art. 86.

La permanenza in convitto non può durare oltre il 18° anno di età, salvo concessione speciale del Consiglio di amministrazione per gli orfani meritevoli che si trovino all'ultimo anno del corso di studi medi e purchè la permanenza sia consentita dai regolamenti del relativo convitto.

Art. 87.

Gli orfani che tengono cattiva condotta o non siano promossi alla classe superiore cessano di rimanere in convitto.

Il Consiglio di amministrazione può consentire ai non promossi di ripetere la classe se trattasi di orfani che per motivi di salute, debitamente giustificati dal rettore del convitto, non siano stati promossi al termine dell'anno scolastico, sempre però quando essi non siano in ritardo nel corso degli studi.

Gli orfani, che abbiano già fruito della concessione di cui al comma precedente e siano un'altra volta riprovati nel corso degli studi, debbono abbandonare il convitto entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati degli esami della sessione annuale, a meno che, per circostanze eccezionali, non sia diversamente stabilito dal Consiglio di amministrazione.

CAPO III.

Borse di studio.

Art. 88.

Le borse di studio sono conferite esclusivamente per compiere il corso degli studi elementari, medi, professionali e di istruzione superiore per il quale sono accordate.

Art. 89.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che non siano con gli studi in ritardo per più di un anno se debbono frequentare le scuole elementari o quelle secondarie inferiori o professionali di 2° grado.

Il limite predetto è elevato a due anni per gli orfani che debbono frequentare le scuole superiori o professionali di 3° grado, oppure le Università od altri Istituti di istruzione superiore.

Il computo degli anni in ritardo negli studi decorre dall'inizio del corso di istruzione elementare, tenuto conto che questo viene considerato per la durata massima di cinque anni e si principia all'età di sei anni.

Art. 90.

Gli orfani, ai quali fu concesso dall'Istituto il posto gratuito in convitto, possono chiedere per quelle eccezionali circostanze che saranno indicate nel regolamento del convitto, su istanza debitamente motivata da chi li rappresenta, la conversione del posto stesso in borsa di studio.

Tale concessione è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del rettore del convitto.

Art. 91.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie, le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati in un'unica graduatoria.

I concorrenti sono graduati in ragione di merito in base alla condotta, al profitto e alla corrispondenza fra l'età e

la classe frequentata, con esclusione di quelli i quali non potrebbero superare gli studi che intendono seguire.

A parità di merito i concorrenti sono graduati dando la preferenza:

a) agli orfani di ambedue i genitori;

b) agli orfani di padre impiegato;

c) agli orfani di madre impiegata.

I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra loro con i medesimi criteri stabiliti dagli articoli 83 e 84 per gli orfani appartenenti a ciascuna delle tre categorie ivi indicate.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio sono collocati nella graduatoria di cui al primo comma, dopo tutti gli orfani e le orfane di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio, o sono graduati fra loro con le stesse norme sopra indicate.

Non può prendere parte al concorso per una borsa di studio un orfano che abbia due fratelli ricoverati in convitto a spese dell'Istituto.

Art. 92.

L'importo ed il numero delle borse di studio è fissato ogni anno con deliberazione del Consiglio di amministrazione e viene graduato a seconda dei corsi che gli orfani seguono.

Le borse sono pagabili in due rate semestrali anticipate: la prima in ottobre, su presentazione di un'attestazione del capo dell'istituto, da rilasciarsi in carta libera e da cui risulti l'avvenuta iscrizione; la seconda in aprile, su esibizione di altro certificato in carta libera da cui risulti la frequenza durante il primo semestre dell'anno scolastico.

Ogni anno, per ottenere la conferma del beneficio per un altro anno del corso elementare o medio, deve essere prodotto un certificato, in carta libera, dal quale risulti l'iscrizione alla classe superiore.

Per le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore deve prodursi un certificato da cui risulti l'approvazione entro il 31 ottobre in tutti gli esami che secondo il piano di studio approvato dalla Facoltà l'istante poteva sostenere nell'anno accademico scaduto.

Quando gli esami si protraggono oltre la data suddetta, dovrà prodursi il certificato della segreteria che comprova tale protrazione.

Art. 93.

Il beneficio della borsa di studio cessa per i beneficiari che non siano promossi alla classe superiore.

Trascorso un anno da tale perdita, il Consiglio di amministrazione può consentire il ripristino di detto beneficio per una sola volta ed in particolari circostanze sempre quando l'orfano non sia in ritardo nel corso degli studi e cioè di oltre un anno, se frequenta le scuole elementari ed il corso medio inferiore, e di oltre due anni se frequenta il corso medio superiore o università, o altro istituto di istruzione superiore.

Art. 94.

Le graduatorie di cui agli articoli 83 e 91 del presente regolamento hanno vigore per occupare i posti nei convitti e per ottenere le borse di studio disponibili entro il mese di settembre dell'anno in cui il concorso è stato bandito.

I concorrenti rimasti esclusi dal beneficio non hanno alcun diritto di preferenza nei concorsi degli anni successivi e per parteciparvi debbono possedere i requisiti richiesti dal relativo bando di concorso.

Disposizioni varie e d'indole generale.

Art. 95.

I documenti che si uniscono alle domande dei benefici del- dell'Istituto sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuitamente ai sensi dell'art. 21 del testo unico della legge per le tasse sulle concessioni governative, approvato con R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 96.

L'Istituto, qualora sia possibile, chiede d'ufficio i documenti mancanti e provvede alla regolarizzazione di quelli non regolati; si riserva inoltre la facoltà di richiedere altre informazioni ed altri documenti per accertare la nullatenenza, la situazione di bisogno, la inabilità al lavoro e le altre circostanze allegate dai superstiti.

Art. 97.

Nei bilanci tecnici quinquennali dell'Istituto da compilarsi a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, deve essere determinata la riserva matematica per gli oneri maturati relativamente agli assegni vitalizi, ai ricoveri e alle borse di studio in corso di godimento e deve essere fatta la previsione degli oneri latenti relativi agli assegni vitalizi.

In occasione della formazione dei bilanci stessi l'ufficio tecnico determina le disponibilità previste per il quinquennio successivo sulle entrate dell'Istituto dopo assicurati i benefici che di diritto spettano agli iscritti ed ai loro superstiti.

Tali disponibilità sono ripartite annualmente dal Consiglio di amministrazione per le assegnazioni facoltative relative alla concessione dei ricoveri e delle borse di studio in modo che il valore capitale degli impegni che si assumono ogni anno per tali erogazioni facoltative non superi le relative disponibilità.

Fino alla compilazione del primo bilancio tecnico dell'Istituto l'ufficio tecnico determina volta per volta il valore capitale degli impegni assunti per gli assegni vitalizi conferiti, per i ricoveri e le borse di studio, e il Consiglio di amministrazione provvede affinchè il totale degli impegni stessi e di quelli per l'impianto dei convitti non ecceda il valore delle attività dell'Istituto.

Art. 98.

Per il conferimento degli assegni vitalizi l'Istituto indice annualmente pubblici concorsi nel mese di settembre.

L'avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ne viene data comunicazione al Ministero dell'interno ed alle Prefetture del Regno.

Esso deve indicare:

a) le categorie di persone ammesse a concorrere;

b) il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti;

c) i documenti da produrre a corredo delle domande.

La domanda, dalla quale deve risultare il preciso domicilio dell'aspirante, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato, di data posteriore all'avviso di concorso da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni

ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, nonchè la professione e la condizione economica dei diversi componenti la famiglia.

Le diverse categorie di concorrenti indicate nell'art. 48, oltre i detti due documenti, dovranno produrre quelli per ciascuna categoria, indicati nel presente regolamento per la concessione degli assegni vitalizi, oltre a quelli che potranno eventualmente essere richiesti dal Consiglio di amministrazione con il bando di concorso.

Art. 99.

Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, si fa riferimento, in quanto siano applicabili, alle norme che disciplinano l'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato ed a quelle riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali.

Roma, 20 dicembre 1928 - Anno VII

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 474.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. 3347.

Proroga, per l'anno 1929, delle disposizioni per l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Ritenuta la necessità di prorogare per l'anno 1929 le norme relative ai contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate per l'anno 1929 le disposizioni di cui agli articoli 12 (ad eccezione della seconda parte del primo comma), 13, 14, 15 e 24 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, che disciplinano l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari.

Art. 2.

La quota minima di contributo da applicarsi sui redditi catastali soggetti all'imposta fondiaria, di cui al 2° comma dell'art. 12 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, a carico dei proprietari di terreni, è fissata nella misura di centesimi 50.

Art. 3.

Sono estese, in quanto applicabili, alla riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli le disposizioni del titolo III del R. decreto 27 luglio 1928, n. 1802.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 11. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 475.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3348.

Abrogazione e modificazione di alcune norme contenute nel R. decreto 26 giugno 1928, n. 1838, relativo al personale di commutazione telefonica occorrente al Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 giugno 1928, n. 1838, contenente norme relative all'assunzione, allo stato, e al trattamento del personale di commutazione telefonica occorrente al Ministero delle corporazioni;

Ritenuta l'opportunità di abrogare quelle delle dette norme, che escludono le donne maritate dall'assunzione all'impiego, e che sanciscono la decadenza dall'impiego stesso delle donne che contraggono matrimonio posteriormente alla assunzione in servizio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogati il 2° e 3° comma dell'art. 3 del Nostro decreto 26 giugno 1928, n. 1838.

L'articolo 14, 2° comma, lettera *b*), è conseguentemente modificato come appresso:

« *b*) per dimissioni dichiarate di ufficio in seguito ad abbandono del servizio ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 12. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 476.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3251.

Autorizzazione al Consorzio per la sistemazione del torrente Rufina a riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, in base al quale venne concesso al Consorzio per la sistemazione del torrente Rufina, di eseguire i lavori idraulico-forestali di cui all'apposito progetto, approvato dagli organi competenti, per il complessivo importo di L. 211,676.80;

Vista la istanza in data 31 maggio 1928-VI e l'allegato statuto, con la quale il presidente del Consorzio chiede la facoltà di poter riscuotere, coi privilegi e le forme fiscali, il contributo dei soci, ai sensi dell'art. 83 del ricordato Regio decreto;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 84 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126, che approva il regolamento per l'applicazione del suddetto Nostro decreto 30 dicembre 1923;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Consorzio per la sistemazione del torrente Rufina, con sede in Rufina (Firenze), è concessa la facoltà di riscuotere, coi privilegi e nelle forme fiscali, il contributo dei soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 174. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 477.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 3284.

Aumento dei contributi degli enti locali a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro di Crevalcore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2224, concernente il riordinamento della Regia scuola popolare operaia in Crevalcore;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;

Viste le deliberazioni del comune di Crevalcore in data del 30 gennaio 1928 e della provincia di Bologna in data del 25 aprile 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2224, a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro di Crevalcore, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione . .	L. 83,162
il comune di Crevalcore	» 30,902
la provincia di Bologna	» 7,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 215. — FERZI.

Numero di pubblicazione 478.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 3285.

Riordinamento della Regia scuola industriale di Treviso, ed aumento dei contributi da parte degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1922, n. 1875, concernente l'ordinamento della Scuola industriale di Treviso;

Viste le deliberazioni del comune di Treviso del 19 settembre 1927 e del Consiglio provinciale dell'economia di Treviso del 16 dicembre 1927;

Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento industriale, agrario e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola professionale di secondo grado per meccanici ed elettricisti di Treviso, istituita con il R. decreto 4 maggio 1922, n. 1875, è riordinata quale Regia scuola di tirocinio a corso triennale per meccanici-elettricisti con annessi corsi per maestranze e un corso biennale preparatorio di avviamento.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 2 del R. decreto 4 maggio 1922, n. 1875, a favore della Scuola industriale di Treviso, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione . .	L.	80,000
il comune di Treviso	»	42,000
la provincia di Treviso	»	20,000
il Consiglio provinciale dell'economia di Treviso	»	40,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 216. — FERZI.

Numero di pubblicazione 479.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 3288.

Modifica dei contributi a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro « Contessa Tornielli Bellini », in Novara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2329, concernente il riordinamento della Regia scuola popolare operaia « Contessa Tornielli Bellini » in Novara;
Visto il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1716, concernente aumenti di contributi da parte dello Stato e degli enti a favore della Scuola suddetta;
Viste le deliberazioni del comune di Novara in data del 19 novembre 1925 e della Camera di commercio di Novara in data del 23 settembre 1925;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2329, a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro « Contessa Tornielli Bellini » in Novara, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione .	L.	183,192 —
il comune di Novara	»	69,852.25
la provincia di Novara	»	15,000 —
il Consiglio provinciale dell'economia di Novara	»	10,351.75
Opera Civico Istituto Bellini	»	11,735 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 219. — FERZI.

Numero di pubblicazione 480.

REGIO DECRETO 22 novembre 1928, n. 3371.

Erezione in ente morale della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona.

N. 3371. R. decreto 22 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona, con sede in Savona, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1929 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1929.

Approvazione del nuovo modulo per la denuncia dei casi di aborto che sostituisce, ad ogni effetto, l'altro già approvato col decreto Ministeriale 17 gennaio 1929-VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti l'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, e l'art. 1 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;
Veduto il proprio precedente decreto 17 gennaio 1929;

Decreta:

E' approvato l'unito modulo per la denunzia dei casi di aborto, che sostituisce, ad ogni effetto, l'altro già approvato con decreto 17 gennaio 1929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

Gommatura

Perforatura

DENUNZIE DEI CASI DI ABORTO

(art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1070)

N.(a) ....

Il sottoscritto medico chirurgo, iscritto nell'albo dei medici chirurghi della provincia di .... *denunzia al Medico provinciale di* .... *l'aborto avvenuto il* (1) .... *al mese di gestazione* ...... *nella* (2) .... *di anni* ...... *residente nel Comune di* .... *ed ivi domiciliata in via* .... *n.* ......

L'aborto fu (3) .... *e le cause che, secondo scienza e coscienza, possono averlo determinato sono le seguenti* ....
....
....
....

La indicazione (4) *dell'aborto fu convenuta concordemente con i dottori* ....
....
per i seguenti motivi ....

La propria opera fu dal sottoscritto prestata al suindicato domicilio della paziente (5) .... *e da parte del sottoscritto l'intervento consistette* (6) ....
....

La levatrice che (7) *ha prestato l'assistenza alla paziente* / *è ricorsa all'opera del sottoscritto* *è la Signora* .... *residente a*
....

.... *addì* ....

Firma (8) ....
....

(a) Il numero è apposto dall'Ufficio sanitario provinciale. — (1) Data in cui avvenne l'aborto. — (2) Cognome e nome della donna: si indichi anche se la donna è primipara o pluripara. — (3) Spontaneo o provocato e completo o incompleto. — (4) Da riempire nel caso in cui l'aborto sia stato provocato a scopo medico. — (5) Da cancellare nel caso in cui non sia avvenuta al domicilio della paziente; in tal caso però specificare dove. — (6) Indicare la natura dell'intervento e le osservazioni che il denunziante crede dover fare. — (7) Cancellare la indicazione che non occorre. — (8) Cognome, nome e paternità del denunziante.

Perforatura

Gommatura

Gommatura — Perforatura — Perforatura — Gommatura

AMMINISTRAZIONE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Ricevuta dell'assicurata per lire cento N. ....
spedita dal Dr. ....
....
all'indirizzo del Medico Provinciale della R. Prefettura di
....

Bollo a data

L'IMPIEGATO POSTALE

....

ASSICURATA PER LIRE CENTO

(Esenzione di tassa: concessione della Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi, Servizio IV Div. I N. 466905 E F. del 25 gennaio 1929 - A. VII).

Al Sig. Medico Provinciale

R. Prefettura di

....

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fonovich-Cattarassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Domenico Fonovich-Cattarassich, figlio del fu Paolo e della fu Eufemia Sponza, nato a Rovigno il 20 maggio 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fonio-Caterassi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(274)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Perucich Marco di Giacomo e di Anna Rosbovsky, nato a Curzola (S. C. S.) il 24 agosto 1906 e residente a Lagosta, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Perucci »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Perucich Marco di Giacomo è ridotto in « Perucci ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 gennaio 1929 Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(334)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Rubcich cav. Giovanni fu Giuseppe e fu Filomena Piasevoli, nato a Oltre (S. C. S.) il 6 maggio 1877 e residente a Firenze, via Claudio Monteverde n. 60, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Rubini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Rubcich cav. Giovanni fu Giuseppe è ridotto in « Rubini ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Rubcich Domenica nata Millerich, nata a Zara il 16 giugno 1888, moglie;

Rubcich Bruno, nato a Trento il 5 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(321)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 28.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.65
Svizzera	367.47	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.645	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.66	Norvegia	5.10
Spagna	305.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.54	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.10
Praga	56.62		
Romania	11.42	Rendita 3.50 %	71.85
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	83.05
Dollaro Canadese	19.02		
Oro	368.39	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.10

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.